



comune di
PRATO

**REGOLAMENTO
DEGLI ORTI E DEGLI OLIVETI SOCIALI**

**Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 17.03.2016
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 59 del 29.06.2017**

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione
- Art. 4 - Criteri per l'assegnazione
- Art. 5 - Assegnazione
- Art. 6 - Disdetta e rinuncia
- Art. 7 - Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro
- Art. 8 - Revoca dell'assegnazione
- Art. 9 - Decadenza
- Art.10 - Conduzione dei lotti di terreno o oliveti
- Art.11 - Oliveti sociali – norme specifiche
- Art.12 - Controlli
- Art.13 - Forniture

Art. 1 - Definizioni

Gli “orti sociali” e i giardini con le piante di olivo di seguito chiamati “oliveti sociali” sono specifiche aree di proprietà comunale, ovvero in uso all’Amministrazione Comunale, adibite per gli usi di cui al presente regolamento.

Essi fanno parte a tutti gli effetti del verde pubblico, pertanto sono affidati per le manutenzioni al gestore del verde pubblico che curerà i rapporti di utenza approvvigionamento idrico, la raccolta differenziata dei rifiuti, la riparazione e manutenzione dei manufatti esistenti.

All’interno di ogni area adibita ad “orto sociale” sono individuati e delimitati almeno due o più lotti di terreno, ognuno avente una superficie compresa tra 25 e 50 metri quadrati.

Gli “oliveti sociali” sono definiti dalla costituzione di lotti di olivi, ciascuno individuato dall’Amministrazione Comunale. Il numero di olivi del lotto è stabilito, in linea di massima, tra 15 e 20 a secondo della natura e delle specificità del luogo. L’oliveto sociale non comprende il terreno su cui si trovano gli olivi.

Art. 2 – Finalità

L’assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di terreno o di olivi, di proprietà comunale, da adibire a uso ortivo o alla raccolta di olive, trova fondamento nella volontà dell’Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero della popolazione pensionata, disoccupata ed esodata, in attività ricreative volte a favorire la socializzazione di coloro che si trovano in stato di disagio socio economico, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.

Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione

- Essere residenti nel Comune di Prato.
- Essere pensionati / disoccupati / esodati
- Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo o la corretta tenuta degli olivi (comprendente potature, prevenzione della mosca con l’uso delle trappole, etc.) e non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto o oliveto, in proprietà o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti , a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi per ogni “orto sociale”, viene riservato un lotto da assegnare a scuole e/o ad associazioni ed enti no profit che ne facciano richiesta. Il lotto verrà assegnato a seguito di presentazione di richiesta specifica e dettagliata sulle attività che si intendono svolgere da presentare in sede di bando per l’assegnazione degli orti. Nel caso di più richieste ritenute idonee, il lotto sarà assegnato a seguito di estrazione pubblica. Se nessuna richiesta viene presentata il lotto sarà assegnato ai cittadini partecipanti al bando.

Nel caso rimangano disponibili più lotti per carenza di cittadini richiedenti, gli stessi potranno essere assegnati a più associazioni, scuole, ecc. con le modalità di cui sopra.

Art. 4 – Criteri per l’assegnazione

Le domande di assegnazione potranno essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Prato e con le modalità previste dal bando stesso.

Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

reddito:

3 punti – valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale al corrispondente minimo INPS;

2 punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore all'importo minimo INPS e inferiore e/o doppio della stesso;

1 punto – valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio dell'importo minimo INPS;

situazione familiare:

5 punti – nucleo familiare composto da 1 persona;

3 punti – nucleo familiare composto da 2 persona;

1 punto – nucleo familiare composto da 3 persone e oltre;

età del richiedente:

3 punti - richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni;

2 punti - richiedenti di età compresa tra 65 e 69 anni;

1 punto - richiedenti di età compresa tra 50 e 64 anni;

altri criteri:

5 punti – disponibilità a coltivare un orto od oliveto congiuntamente ad altro richiedente per tutta la durata dell'assegnazione

In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà:

- primariamente ai richiedenti che abbiano già avuto in assegnazione l'orto sociale o l'oliveto sociale per non più di due volte.

- secondariamente tramite pubblico sorteggio eseguita dalla Commissione di assegnazione.

Le domande di assegnazione potranno essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando.

L' assegnazione ha validità triennale sia per gli orti che per gli oliveti sociali, salvo iniziali durate diverse, per allineare la scadenza delle concessioni di tutti i lotti di orti e di oliveti sociali.

Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso del triennio.

Allo scadere delle concessioni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione.

Le graduatorie in attesa rimarranno valide per tutta la durata delle concessioni, a meno di disdetta da parte dell'avente diritto da inviare per via scritta all'ufficio competente del Comune.

Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva o un solo oliveto, anche se composto da più anziani.

Art. 5 – Assegnazione

L'orto o l'oliveto sociale saranno assegnati con apposito atto di concessione secondo un modello approvato dall'ufficio comunale competente.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

Per gli oliveti, prima della consegna, l'assegnatario dovrà aver frequentato un corso teorico comprendente una prova pratica in modo da garantire la corretta gestione.

L'atto di assegnazione dovrà contenere una clausola liberatoria, nei confronti del Comune, per danni subiti dall'assegnatario derivanti dalle attività svolte presso l'orto e/o oliveto.

Al momento dell'assegnazione dell'orto o oliveto, l'assegnatario dovrà aver sottoscritto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e il Comune stesso per danni causati durante la gestione dell'orto e/o oliveto, se già in possesso o, in alternativa, aderire alla convenzione assicurativa attivata dall'Amministrazione per tale rischio, previo pagamento anticipato del costo di attivazione da corrispondere al momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione e, successivamente, in occasione della scadenza della successiva annualità.

Il mancato versamento della quota assicurativa può costituire motivo di revoca dell'assegnazione.

Art. 6 - Disdetta e rinuncia

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.

La rinuncia all'orto o all'oliveto viene presentata all'ufficio del Comune competente che ne curerà la nuova assegnazione sulla base di quanto disposto dall'art. 3.

Art. 7 - Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno o l'oliveto può essere assegnato al coniuge o il convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in caso contrario verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dagli artt. 3 e 4.

In ogni caso l'orto o l'oliveto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 8 - Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno o il mancato mantenimento degli olivi assegnati, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.

Il mancato pagamento della polizza e l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc..) che possano arrecare danno all'ambiente, daranno luogo alla immediata revoca dell'assegnazione.

Ad eccezione delle due sopraindicate casistiche, il Comune attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 9 – Decadenza

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale senza che nessun diritto o risarcimento spetti in tal caso. Non potrà essere in alcun caso usucapibile.

Art. 10 - Conduzione dei lotti di terreno o oliveti

L'orto o l'oliveto non sono cedibili e né trasmissibili a terzi a nessun titolo, l'assegnatario non potrà affittare in nessuna forma il terreno affidatagli.

L'orto o l'oliveto verranno coltivati personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare o aiuti esterni soltanto per i lavori più pesanti e comunque non potrà avvalersi di manodopera retribuita.

Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o della raccolta delle olive e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione.

L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso o gli olivi assegnati. E' vietato l'uso di contenitori per la raccolta delle acque almeno che non siano del tipo autorizzato dal Comune. E' altresì vietata la realizzazione di cisterne interrato.

L'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione, per i soli orti sociali e nel solo periodo invernale, di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m 1.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente e su questi è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente.

E' altresì consentito per gli orti usare concimi e antiparassitari registrati per la coltivazione biologica. Gli olivi dovranno invece essere mantenuti senza l'uso di nessun concime, anche biologico. L'uso dei prodotti vietati comporterà la revoca dell'assegnazione.

L'Amministrazione Comunale potrà dare supporto formativo all'uso di metodi biologici di coltivazione. I rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.).

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dell'orto sociale o dell'oliveto dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'assegnatario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- Mantenere l'orto o l'oliveto in stato decoroso;
- Usare il casotto comune solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa;
- Tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, casotto ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- Non danneggiare in alcun modo gli altri orti o oliveti sociali e non usare recipienti per la raccolta di acqua piovana;
- Non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione, tenendo presente che da aprile ad ottobre, si potrà innaffiare solo dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.
- L'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare, oltre al pagamento dei maggiori oneri di utenza, la revoca dell'affidamento dell'orto;
- Non svolgere attraverso l'orto o l'oliveto assegnato attività di lucro;
- Non accedere alla zona degli orti o degli oliveti con auto o motocicli;
- Non usare l'orto o l'oliveto per scarico e deposito di materiali vari;
- Nel caso che nell'orto o nell'oliveto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con il Comune;
- Contenerne l'altezza delle colture ortive, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;

- Non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- Non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto);
- Mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- Conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- Non accendere fuochi;
- Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato sia che esso sia orto od oliveto, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Le spese di gestione del lotto sia ortivo che oliveto, compresa l'acqua per l'irrigazione e ogni altro servizio fornito dal Comune, saranno a carico dall'assegnatario con pagamento forfettario annuale indicato nel bando di assegnazione e stabilito dalla Giunta Comunale.

Le somme percepite saranno utilizzate per coprire le spese di gestione.

- Nel caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, si procederà a revocare l'assegnazione del lotto. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto o dell'oliveto successiva al pagamento, non è previsto nessun rimborso.
- Per assicurare una corretta gestione degli orti o degli oliveti sociali, come prevista dal presente regolamento, possono essere costituite su iniziativa del Comune, forme di autogestione tra gli assegnatari.

Art. 11 – Oliveti sociali – norme specifiche

Il Comune, al fine di garantire una idonea formazione dei soggetti assegnatari degli olivi, l'organizzazione e il controllo delle attività svolte, potrà affidare il servizio a soggetto esterno che abbia i requisiti tecnico professionali ed economici idonei.

I corsi di formazione degli olivicoltori sono obbligatori e devono essere svolti prima dell'inizio di qualsiasi attività sugli olivi, pena la revoca della assegnazione.

I corsi di formazione organizzati dal Comune sono gratuiti.

Gli assegnatari possono aver svolto il corso anche presso altri enti e associazioni, purché ritenuto idoneo dall'Amministrazione Comunale

Gli assegnatari non potranno in alcun modo operare su olivi che non siano quelli loro assegnati.

Il numero di piante di olivo per ciascun olivicoltore sarà al massimo 30 e comunque compatibilmente con le caratteristiche del terreno. L'olio derivante dalla spremitura delle olive raccolte apparterrà all'olivicoltore assegnatario.

Le spese di trasporto e spremitura sono a carico dell'olivicoltore.

I trattamenti contro la mosca devono essere effettuati esclusivamente attraverso l'uso delle trappole. Non è consentito l'uso di prodotti chimici. Il costo dei trattamenti è a carico dell'olivicoltore.

Per gli oliveti sociali valgono, inoltre, le seguenti regole:

- la spollonatura deve essere fatta contemporaneamente alla potatura
- il periodo di potatura dovrà essere unico e non eccedere i 20 giorni
- le ramaglie dovranno essere affastellate e portate nel punto concordato per il ritiro da parte del soggetto competente

Art. 12 – Controlli

Il controllo del presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale ed ai tecnici del Comune che segnaleranno all'Amministrazione Comunale le eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza.

Art. 13 – Forniture

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- a) la struttura delle aree ortive;
- b) i contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio dai rifiuti organici all'interno dell'area comune;
- c) l'acqua potabile per l'irrigazione agli orti.
- d) casotto comune per gli orti.